



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/11/2007

=====

ADDI' 16/11/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Dantele	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICHELANGELO	Sario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFOPOLI	Ana Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** MISST

ASSENTI: MARRAZZO - COFFOPOLI - COSTA - DE ANGELIS MANCINI
VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 901

Oggetto:

L.r. 6 agosto 1999, n. 12, comma 4 bis articolo 7 bis - Riconferma finanziamento a favore del Comune di Roma, per esecuzione intervento R.R.P. di costruzione di n. 35 alloggi in localita' Ponte Galeria, con uso di materiali e tecniche di Biodifilizia - Assegnazione di un nuovo termine per l'inizio dei lavori.



901 16 NOV. 2007 *lu*

Oggetto: L. r. 6 agosto 1999, n. 12, comma 4 bis articolo 7 bis – Riconferma finanziamento a favore del Comune di Roma, per esecuzione intervento E.R.P. di costruzione di n. 25 alloggi in località Ponte Galeria, con uso di materiali e tecniche di Bioedilizia - Assegnazione di un nuovo termine per l'inizio dei lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria deliberazione 21 gennaio 1997 n. 93, di recepimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

VISTA la l. r. 6 agosto 1999, n. 12 e s. m. e i.;


VISTA la l. r. 03 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli Enti Regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la l. r. 6 agosto 1999, n. 12, comma 4 bis dell'articolo 7 bis, introdotto dalla l. r. 19 luglio 2007, n. 11, comma 2, art. 7 che, in alternativa all'accordo di programma previsto al comma 3 del medesimo art. 7 bis, consente alla Giunta di predisporre apposita deliberazione per la riconferma delle localizzazioni degli interventi non iniziati nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 bis, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 03 ottobre 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, la Regione Lazio ed il Comune di Roma, pubblicato sul BUR della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2001, con cui è stato approvato un programma di interventi per il superamento dell'emergenza abitativa nel Comune di Roma, stabilito con deliberazione consiliare comunale n. 34 del 25 gennaio 2001, tra i quali sono stati inclusi interventi di costruzione di n. 54 alloggi complessivi da realizzare con uso di materiali e tecniche di Bioedilizia, di cui n. 25 alloggi sono stati previsti in località Ponte Galeria, per un costo di € 1.885.067,00.

CONSIDERATO CHE:

- il suddetto comma 4 bis dell'articolo 7 bis della l. r. 12/1999, dispone che la Regione debba valutare preventivamente le cause che hanno impedito il rispetto del termine per l'inizio dei lavori finanziati e programmati e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire gli stessi;
- il Comune di Roma, per quanto attiene l'intervento sopra richiamato di Ponte Galeria, non ha iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal comma 1, art. 7 bis della l. r. n. 12/1999, per la presenza di elementi ostativi, opportunamente documentati e comunque non imputabili a responsabilità dirette del Comune medesimo;



901 16 NOV. 2007 lu

TENUTO CONTO CHE:

- tra il Comune di Roma e la Regione è intercorsa una nutrita corrispondenza finalizzata alla rimozione delle cause che impedivano l'avvio dei lavori, nonché all'attivazione degli interventi;
- per le stessa finalità di cui sopra, presso la Direzione Regionale competente si sono svolte diverse riunioni e sedute di Conferenze dei Servizi propedeutiche alla definizione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 7 bis della l. r. n. 12/99, alle quali hanno partecipato rappresentanti della Regione, dei Comuni e, ove necessario, altri Soggetti interessati;

PRESO ATTO, per quanto risulta dalla documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Comune di Roma, che sono state rimosse le cause ostative all'avvio dell'intervento previsto con il citato Accordo di programma;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni di cui alla l. r. 6 agosto 1999, n. 12, comma 4 bis dell'articolo 7 bis, introdotto dalla l. r. 19 luglio 2007, n. 11, comma 2, art. 7, necessarie per attivare l'intervento suddetto;

ATTESO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. di riconfermare il finanziamento di € 1.885.067,00, già concesso a favore del Comune di Roma sulla base dell'Accordo di programma indicato in premessa, finalizzato alla realizzazione di n. 25 alloggi in località Ponte Galeria, con uso di materiali e tecniche di Bioedilizia;
2. di assegnare un nuovo termine di tredici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione per l'inizio dei lavori degli interventi, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 7 bis della l. r. n. 12/1999, stabilendo, ai sensi del medesimo comma 4 bis, che i fondi relativi a ciascuno degli interventi dovranno tornare nella disponibilità della Regione, nella eventualità che per qualsivoglia motivazione non si pervenisse all'inizio dei lavori entro il nuovo termine assegnato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffuso sul Sito Internet della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

